



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 151 del 18-12-20

Oggetto: Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2021/2023 e determinazione dotazione organica

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:25, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Pintus Manuela	Sindaco	P
Rullo Davide	Vice-Sindaco	P
Beltrame Fabrizio	Assessore	P
Cenghialta Antonella	Assessore	P
Sardo Giovanni	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Signora Pintus Manuela in qualità di Sindaco assistita dal Segretario Comunale Signora Scala Maria Bonaria

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in modalità mista, con la presenza in sede della Sindaca Dr.ssa Manuela Pintus, il Vice Sindaco Dr. Davide Rullo e in modalità telematica tramite videochiamata in osservanza dell'art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17.03.2020) "Semplificazioni in materia di organi collegiali" e dell'ordinanza sindacale n. 4 del 20.03.2020 degli Assessori Fabrizio Beltrame e Antonella Cenghialta. Il Segretario comunale in presenza. Come previsto in detta ordinanza il luogo, la data, l'ora ed i presenti sono quelli riportati nella prima parte dell'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 2/2016;

Vista Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (finanziaria 2019) ed in particolare il comma 823 relativo all'abrogazione del divieto di assunzione in caso di mancato rispetto dell'obbligo dei vincoli del pareggio di bilancio;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n° 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" pubblicato sulla G.U. n° 23 del 28/1/2019 convertito con modifiche in Legge n° 26 del 28/3/2019;

Visto il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita) recante convertito con modifiche in Legge n° 28 giugno 2019, n.58 ed in particolare l'art. 33. Comma 2;

Visto il decreto legge 35/2019 30 aprile 2019, convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2;

Vista La legge 19 giugno 2019 n. 56 (cd. Legge concretezza) ed in particolare l'art 3, commi 8 e 9;

Visto il D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella l. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018;

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020);

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione C.C. n. 64 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DUP SEMPLIFICATO (ART. 170 T.U.E.L.) TRIENNIO 2020/2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2019 recante “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI (ART. 174 T.U.E.L)”

PREMESSO che:

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “*Gli Enti Locali nel rispetto dei principi fissati dal presente Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 impone l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone testualmente “*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*”;
- la Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) e in particolare l'art. 1, comma 557, il quale stabilisce testualmente “*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.*”;
- la Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo, tra gli altri, che gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);
- i commi 79 e 121 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), i quali disciplinano in materia di assunzioni presso gli enti locali, prevedendo specifiche disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa, facendo salva la possibilità

DELIBERA DI GIUNTA n. 151 del 18-12-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI ARBOREA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arborea. Responsabile Procedimento di pubblicazione: MARRAS STEFANIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- di avvalersi, comunque, di personale di altre amministrazioni anche per esigenze temporanee;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 4/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2006, dal precitato comma 79, art. 3 della stessa legge n. 244/2007, e, da ultimo, dal l'art. 49 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in materia di assunzioni a tempo determinato e per esigenze temporanee ed eccezionali da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - l'art. 1, commi 424 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) a mente del quale le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta;
 - l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 che consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
 - l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che prevede *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;

VISTO l'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis,

del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

VISTO il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26:

"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

VISTO l'art. 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale

nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

VISTO inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita:

“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, co. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica del 08.05.2018 (pubblicate sulla GURI - Parte prima - n. 173 del 27.07.2018);

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

DELIBERA DI GIUNTA n. 151 del 18-12-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI ARBOREA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arborea. Responsabile Procedimento di pubblicazione: MARRAS STEFANIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

EVIDENZIATO che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero la spesa media triennio 2011/2013 - art. 1, commi 557 e 562 (comuni soggetti al patto di stabilità);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale - massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

VISTA la seguente normativa:

- art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione..." con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della L. 400/1988;
- art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che prevede "...*In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.3, le amministrazioni pubbliche, ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e*

DELIBERA DI GIUNTA n. 151 del 18-12-2020 - Pag. 7 - COMUNE DI ARBOREA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arborea. Responsabile Procedimento di pubblicazione: MARRAS STEFANIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono procedere all'assunzione, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

- art. 1, comma 361 della legge n. 145/2018, come modificato dalla legge n. 26/2019 in sede di conversione del D.L. n. 4/2019, il quale ha stabilito che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori...”;*
- art. 1, comma 363, della legge n. 145/2018, il quale ha abrogato le norme che consentivano l'utilizzo della graduatoria approvata da altra amministrazione, prevedendo in particolare che *“all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ... la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.”;*

VISTA la legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) la quale ha introdotto delle novità rispetto alla disciplina limitativa introdotta con la legge n. 145/2018 e più in particolare il comma 148 dell'art. 1 il quale ha disposto la abrogazione dei commi da 361 a 365 della legge 145/2018;

PRESO ATTO che le suddette disposizioni prevedevano l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1° gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori, e che la loro abrogazione consente quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le p.a., essendo infatti abrogato anche il comma 363 che aveva abrogato la facoltà per gli enti locali di utilizzare le graduatorie di altri enti, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 350/2003;

RICHIAMATO l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale dispone:

- *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al*

valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 in materia di assunzioni di personale", emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, che prevede le modalità di calcolo per la quantificazione delle spese di personale;

RICHIAMATI:

- l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8 con il quale e' stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

- il DECRETO del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. (20A06534) (GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020
- la circolare del Ministro dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- prot. n. 14449 del 1.12.2020, avente per oggetto “Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020;

DATO ATTO che ai sensi delle predette disposizioni ed ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sopra richiamata, in caso di convenzionamento della segreteria comunale, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota del Segretario comunale a proprio carico;

RICHIAMATI:

- la deliberazione G.C. n° 32 del 15.03.2019 con la quale, nel confermare le soluzioni organizzative adottate con atto G.C. n° 189 del 31.12.2018 a tempo determinato, vengono approvati il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, tempo indeterminato, e la rimodulazione della dotazione organica dando atto che la programmazione triennale del fabbisogno per il periodo in parola sarebbe stata suscettibile di modifiche in relazione all'allora imminente conversione in legge del D.L. n. 4 del 2019 soprarichiamato, concernente disposizioni sul trattamento di pensione anticipata “quota cento” nonché per nuove e diverse esigenze derivanti da qualsiasi altro fabbisogno al momento imprevedibile;
- la deliberazione G.C. n. 50 del 19.04.2019 con la quale si procede alla modifica della programmazione fabbisogno di personale triennio 2019/2021 e determinazione dotazione organica approvata con la delibera n. 32 soprarichiamata, nella quale si tiene conto della intervenuta Legge n° 26 del 28/3/2019, di conversione del D.L. 4/2019, concernente disposizioni sul trattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche, ma che di fatto non comprende la programmazione della copertura delle cessazioni che sarebbero poi intervenute in conseguenza della sua applicazione e di cui evidentemente non si conoscevano al momento della sua adozione quali sarebbero state le conseguenze sul personale in servizio e conseguentemente, sull'organico dell'ente.
- la delibera G.C. n. 88 del 25.06.2019 con la quale, in esecuzione della programmazione 2018-2020, si procedeva alla copertura del posto di istruttore amministrativo cat C cessato con decorrenza 1.11.2018 per collocamento a riposo del titolare del posto (delibera G.C. n° 108 del 22.6.2018);

DATO ATTO che per effetto dell'art. 14 comma 1 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», in via sperimentale per il triennio 2019-2021, hanno presentato richiesta di collocamento a riposo con diritto alla pensione anticipata quota 100 i seguenti dipendenti con le decorrenze indicate per ciascuno di essi:

DELIBERA DI GIUNTA n. 151 del 18-12-2020 - Pag. 10 - COMUNE DI ARBOREA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arborea. Responsabile Procedimento di pubblicazione: MARRAS STEFANIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Dipendente	Qualifica	Decorrenza	Delibera G.C.
Marras Cristina	Operatore amministrativo Messo Comunale Cat. B – 36 ore	01.10.2019	52 del 24.04.2019
Fara Mario	Istruttore esecutivo contabile Cat. C – 36 ore	01.01.2020	98 del 12.07.2019
Medda Elena	Istruttore direttivo amministrativo, cat. D - 36 ore	01.01.2020	102 del 12.07.2019

Dato atto che hanno presentato dimissioni per assunzione in servizio a tempo indeterminato presso altri enti della pubblica amministrazione con diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, presso il Comune di Arborea, come previsto dall'art. 20 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018, i seguenti dipendenti con le decorrenze indicate per ciascuno di essi:

Dipendente	Qualifica	Decorrenza	Delibera G.C.
Argiolas Stefania	Istruttore contabile Cat. C – 36 ore	01.07. 2019	89 del 25.06.2019
Atzei Mauro	Istruttore tecnico Cat. C – 36 ore	01.10.2019	132 del 26.09.2019
Torre Laura	Istruttore direttivo amministrativo –Assistente sociale	9.12.2019	165 del 27.11.2019

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la propria delibera n. 189 del 20.12.2019 riferita alla modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021 al fine di attivare le procedure dei posti cessati nel 2019;
- la propria delibera n. 190 del 20.12.2019 riferita alla approvazione della programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022 al fine di attivare e/o completare le procedure dei posti cessati nel 2019 e da assumere nel 2020, quale atto propedeutico al bilancio 2020-2022;

- la propria delibera n. 14 del 04.02.2020 relativa approvazione della programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022 al fine di attivare e/o completare le procedure dei posti cessati nel 2019 e da assumere nel 2020;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2020 si è proceduto alla copertura dei seguenti posti:

- n. 1 istruttore amministrativo direttivo Cad. D;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo –Assistente sociale;

DATO ATTO infine che è stata attivata ed è in fase di perfezionamento la procedura di copertura per mobilità del posto di istruttore direttivo contabile Cat. D;

Tutto ciò premesso

RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

CONSIDERATO che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e le schede della programmazione e la individuazione della dotazione organica sono contenute nella relazione (ALLEGATO A) e negli allegati (ALLEGATI B e C e D), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo, come sopra illustrato;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2021;

RITENUTO inoltre dover allegare il prospetto relativo al personale utilizzato a tempo determinato, richiamato nelle delibere sopra elencate, al fine della miglior lettura degli stessi, inserendolo nel suddetto Allegato C);

Tutto ciò premesso:

DATO ATTO che dunque in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 sarà possibile modificare la programmazione in qualsiasi momento per nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato

attuale non è possibile prevedere o definire;

VALUTATO che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale ivi previsto;
- nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale ed è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

DATO ATTO che il parere favorevole del revisore dei conti verrà acquisito in uno con il DUP ed il Bilancio 2021-2023 di cui il presente programma è atto propedeutico;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs 267/2000, trattandosi di materia inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi (ARAN RAL 670 del 05.06.2011);

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito formalmente agli atti istruttori parere **favorevole** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss. mm e ii. e dell'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni:

- della *Dr.ssa Maria Bonaria Scala*, responsabile del servizio interessato, sotto il profilo della **regolarità tecnica**;
- del *Dr. Alessandro Murana*, responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la **regolarità tecnica - contabile** e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 151 e 154 del D. Lgs. 267/2000;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2021/2023, e di modificare altresì di conseguenza la dotazione organica dell'Ente rimodulata, come riportato negli allegati A), B), C, D che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., e delle

altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

DI DARE ATTO che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020

DI DARE ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno nel periodo suddetto potrà essere modificata alla luce delle nuove intervenute esigenze o disposizioni normative;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS ed al revisore dei conti;

DI DARE ATTO inoltre che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei relativi capitoli destinati alla spesa di personale da iscrivere nel bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio affari generali e Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, per gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale, nonché di trasmissione al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165 del 2001 entro trenta giorni dalla adozione;

RAVVISATA l'urgenza al fine di consentire le assunzioni programmate, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Scala Maria Bonaria

Il Presidente
F.to Pintus Manuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE **certifica** che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata inviata ai *Capigruppo Consiliari* il 22-12-20 con nota Prot. n. 17397 e che trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente n. 1261, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, li 22-12-20

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scala Maria Bonaria

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.151 DEL 18-12-20**

Arborea, li 22-12-20

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Bonaria Scala